



- o mediante proroga del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 13 dell'accordo 6 ottobre 1951, per un periodo di tempo determinato, alle stesse condizioni delle norme contrattuali collettive di lavoro per il personale impiegatizio (contratto collettivo di lavoro 11 giugno 1941 e successive modificazioni), dando mandato al Direttore generale di stabilire i limiti di tempo per l'ulteriore utilizzazione dell'opera dell'ing. Fini, al massimo fino al 31 dicembre 1958;

- ovvero mediante un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dalle norme del contratto collettivo per gli impiegati edili - da concretarsi con il procedimento del Direttore generale in base ai poteri a lui conferiti per l'assunzione del personale addetto ai cantieri dell'I. M. D. - previa naturalmente liquidazione del rapporto di lavoro in corso. Il nuovo contratto